



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

ORDINANZA

Nell'opposizione all'esecuzione promossa nell'ambito della procedura
esecutiva iscritta al n. r.g. 290/2022

Promossa da

[REDACTED]

- *Opponente* -

Contro

[REDACTED]

- *Opposta* -

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta sull'istanza sospensiva
dell'esecuzione forzata promossa dalla parte opponente [REDACTED] [REDACTED]

osserva quanto segue

1.1.- E' stata promossa esecuzione forzata immobiliare nei confronti del
debitore [REDACTED] [REDACTED] nonché di [REDACTED] [REDACTED] quest'ultimo
terzo espropriato nelle forme di cui all'art. 602 cod. proc. civ.

1.2.- [REDACTED] [REDACTED] infatti, è risultato soccombente rispetto all'*actio
pauliana* promossa nei suoi confronti e del suo dante causa [REDACTED]
[REDACTED] da parte di Unicredit s.p.a., dante causa dell'odierna
creditrice procedente [REDACTED] s.r.l.

1.3.- In particolare, con sentenza 212/2020 del 20.01.2020 pronunciata
dal Tribunale di Verona nel proc. 10707/2017 è stato, in accoglimento
della domanda ex art. 2901 c.c., revocato e dichiarato inefficace nei



confronti di [REDACTED] s.r.l. (cessionaria del credito di Unicredit s.p.a.) l'atto di compravendita immobiliare stipulato il 20.11.2012 a rogito del Notaio dott. Francesco Sarullo di Zevio, rep. n. 11062, racc. n. 7207, trascritto in data 22.11.2012, indicato nell'atto notarile come "prima compravendita" e avente ad oggetto la cessione da [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] della quota di 2/3 della proprietà e della quota di 1/3 della nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione in favore del primo, degli immobili in Via Sabbionare, Isola Rizza (VR), censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 7, part. 35: - sub. 2, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 47, rendita € 99,52; - sub. 3, piano 1, cat. A/2, cl. 2, vani 6, rendita € 480,30; - sub. 7, piano T, cat. A/10, cl. 1, vani 3, rendita € 619,75.

1.4.- La domanda giudiziale accolta dal Tribunale è stata trascritta il 21/11/2017.

1.5.- Nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto di compravendita del diritto di proprietà sul bene immobile (2012) e la trascrizione della domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto (2017), l'acquirente [REDACTED] [REDACTED] ha compiuto un atto dispositivo del diritto acquistato che non risulta essere stato oggetto di alcuna domanda di estensione degli effetti della sentenza di revoca.

1.6.- Si tratta, segnatamente, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rep. 8152 – racc. 5481 del Notaio dott. Marino del 28.11.2013, trascritto in data 06.12.2013 ed in pari data annotato in calce all'estratto per sunto dell'atto di patrimonio da parte di [REDACTED] [REDACTED] e della moglie [REDACTED] [REDACTED]

2.- Dopo l'avvio dell'odierna espropriazione forzata, [REDACTED] [REDACTED] ha presentato opposizione all'esecuzione forzata sostenendo l'impignorabilità relativa dei beni oggetto del fondo patrimoniale in considerazione del fatto che il credito oggetto della tutela *in executivis* di [REDACTED] s.r.l. sia estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia [REDACTED] [REDACTED] essendo stato contratto da [REDACTED] [REDACTED]

3.- Si è costituita nel procedimento di opposizione all'esecuzione la creditrice precedente [REDACTED] s.r.l. la quale non ha contestato l'estraneità



del credito per cui procede rispetto ai bisogni della famiglia [REDACTED] [REDACTED] ma ha invocato l'inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto negozio a titolo gratuito rispetto al quale si estendono gli effetti della sentenza di revoca: l'art. 2901, quarto comma, cod. civ. fa salvi i soli acquisti a titolo oneroso dei sub acquirenti in buona fede sempre che la trascrizione del titolo d'acquisto sia antecedente alla trascrizione della domanda di revoca.

4.1.- Ciò posto, il vero *punctum pruriens* dell'opposizione all'esecuzione forzata è se l'inefficacia del vincolo di segregazione patrimoniale costituito dal terzo acquirente soccombente nell'*actio pauliana* debba essere preventivamente dichiarata dal giudice della cognizione oppure possa essere rilevata incidentalmente nel corso del processo esecutivo pur in presenza di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ. da parte di uno dei beneficiari del fondo patrimoniale che invochi gli effetti di tale atto (impignorabilità dei beni per crediti sorti per ragioni estranee ai bisogni familiari).

4.2.- Sulla questione non constano precedenti editti della giurisprudenza di legittimità.

4.3.- La Suprema Corte, infatti, è stata chiamata più volte a pronunciarsi sull'opponibilità al creditore che ha vinto l'azione revocatoria del diverso caso della trascrizione dell'atto d'acquisto del terzo a titolo oneroso.

4.4.1.- In questa fattispecie, la Suprema Corte ha affermato nitidamente come “*con riferimento all'ipotesi della trascrizione della domanda di revocatoria precedente la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo: in tale eventualità la dichiarazione di inefficacia ottenuta all'esito del giudizio la cui domanda introduttiva è stata trascritta è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto od iscritto l'atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda.*”

4.4.2.- *Altrettanto corretta è l'affermazione per la quale, invece, in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri*



diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede.

4.4.3.- *Tuttavia, sia nell'uno che nell'altro caso non si tratta, come sembra ritenere la ricorrente, di inopponibilità/opponibilità diretta ed immediata della sentenza di revocatoria nei confronti del sub-acquirente; in particolare, non si tratta di opponibilità diretta della declaratoria di inefficacia dell'atto nei confronti del terzo acquirente di mala fede: se così fosse, non vi sarebbe differenza alcuna con l'ipotesi, invece, del tutto differente (e differenziata dal legislatore), della trascrizione della domanda di revocatoria precedente l'atto di acquisto del terzo.*

4.4.4.- *Per contro, mentre in tale ultima eventualità non è dato distinguere tra l'acquisto a titolo oneroso di buona o di mala fede, nella diversa eventualità in cui l'atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocatoria è dato distinguere ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 5, seconda parte: tuttavia, non operando in tale caso gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per poter distinguere l'acquisto di buona fede da quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, **è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede.***

4.4.5.- *Soltanto quando l'efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 e seg. cod. proc. civ.; prima di tale rimozione, l'azione esecutiva gli è preclusa dalla permanente efficacia dell'atto di acquisto del terzo: questo resta opponibile al creditore, pur se abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, in forza della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo sub-acquirente precedente la trascrizione della domanda di revocatoria.*

4.4.6.- *Presupposto richiesto dall'art. 602 cod. proc. civ. per poter agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia stato revocato per frode; la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all'azione esecutiva nei confronti del sub-acquirente*



soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda di revocazione; in caso contrario, il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo sub-acquirente e provare la sua mala fede.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6278 del 20/04/2012, est. Barreca; conf. Cassazione civile sez. III, 20/03/2017, n.7051).

5.1.- Pur non constando precedenti di legittimità editi sulla diversa fattispecie del sub-acquisto del terzo a titolo gratuito o del vincolo d'indisponibilità sul bene costituito dal terzo acquirente risultato successivamente soccombente in sede di revocatoria, non pare che la soluzione possa essere diversa.

5.2.- L'inefficacia dell'atto d'acquisto a titolo gratuito del terzo sub-acquirente o il vincolo d'indisponibilità del bene costituito dal terzo acquirente in favore di altri soggetti (in questo caso: i componenti della famiglia che beneficiano degli effetti del fondo patrimoniale) deve essere, infatti, pur sempre rimossa dal preventivo accertamento del giudice della cognizione, affinché l'azione esecutiva possa essere esperita.

5.3.- La natura gratuita o onerosa di un atto dispositivo, invero, è una valutazione che non discende dal semplice riscontro, sul piano cronologico, dell'antiorità della trascrizione della domanda di revoca rispetto alla trascrizione dell'atto d'acquisto, ma presuppone un accertamento giurisdizionale e, conseguentemente, l'esercizio della funzione cognitoria.

5.4.- Come, infatti, hanno chiarito le Sezioni Unite *“la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un*



depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/03/2010, n.6538).

6.1.- Conseguentemente, l'azione esecutiva in danno del terzo sub-acquirente a titolo gratuito del bene acquistato dal terzo acquirente soccombente nell'azione revocatoria (o del terzo beneficiario degli effetti di un negozio di segregazione patrimoniale) presuppone, oltre il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria con sentenza passata in giudicato, anche il pregiudiziale accertamento che l'atto dispositivo compiuto dal terzo acquirente sia a titolo gratuito e, proprio in virtù di tale valutazione che impinge nel proprio della funzione accertativa del potere giurisdizionale, venga dichiarato privo di effetti nei confronti del creditore del primo alienante.

6.2.- Questo accertamento – che dichiara inefficace un negozio giuridico – deve essere compiuto nei confronti delle parti del negozio e, pertanto, in caso di fondo patrimoniale, con l'evocazione in giudizio anche del coniuge non proprietario del bene, ma comunque beneficiario degli effetti dell'atto di separazione patrimoniale e litisconsorte necessario del relativo giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, n.1141).

6.3.- Questo accertamento, invece, non può essere compiuto *incidenter tantum* dal giudice dell'esecuzione investito dell'istanza sospensiva dell'esecuzione forzata proposta dal terzo sub-acquirente a titolo gratuito



o, come in questo caso, dal beneficiario del fondo patrimoniale che invochi gli effetti favorevoli di tale atto negoziale.

6.4.- L'azione esecutiva *per saltum* (senza, cioè, il preliminare accertamento dell'inidoneità dell'atto dispositivo a produrre effetti in pregiudizio del creditore) può essere, di fatti, proposta soltanto al ricorrere della peculiare fattispecie di cui all'art. 2929-bis cod. civ. e, cioè, sul presupposto della trascrizione del pignoramento entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di alienazione o di costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo gratuito.

6.5.- Al di fuori di questa peculiare ipotesi, in presenza di un atto dispositivo idoneo a produrre effetti giuridici in quanto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, non è consentito al giudice dell'esecuzione disapplicare o disconoscere gli effetti di un atto negoziale, senza che preliminarmente il giudice della cognizione, con provvedimento passato in giudicato, abbia sussunto l'atto negoziale nella fattispecie astratta di cui all'art. 2901, quarto comma, cod. civ. e, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione, ne abbia dichiarato l'inefficacia nei confronti di tutte le parti legittimate a contraddire, in quanto aventi un interesse giuridicamente qualificato alla stabilità dell'atto.

7.1.- Tanto premesso, perdurando gli effetti del fondo patrimoniale costituito dal terzo acquirente in assenza di una pronuncia giurisdizionale che ne abbia preliminarmente accertato la natura di atto a titolo gratuito e la conseguente inefficacia per il creditore che ha ottenuto la revoca della sentenza dell'atto di vendita tra il debitore ed il terzo acquirente, è pacifico in atti che l'espropriazione forzata sia stata promossa per debiti contratti da [REDACTED] [REDACTED] e, quindi, per un credito estraneo ai bisogni della famiglia di [REDACTED] [REDACTED] e della coniuge.

7.2.- Dagli atti della fase cautelare non è emerso, infatti, che [REDACTED] [REDACTED] avesse un interesse giuridicamente qualificato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale riferibile a [REDACTED] [REDACTED] e, conseguentemente, il credito per cui agisce [REDACTED] S.r.l. in sede



esecutiva deve ritenersi senz'altro estraneo ai bisogni del consorzio familiare di [REDACTED] [REDACTED]

8.1.- L'istanza sospensiva deve essere, quindi, accolta senza che appaia necessario per l'opponente beneficiario del vincolo di separazione patrimoniale del bene provare il pregiudizio di irreparabilità del danno.

8.2.- Va da sé, infatti, che l'incidere dell'azione esecutiva è idoneo di per sé a pregiudicare grandemente la parte sottoposta all'azione esecutiva, volta che la vendita coattiva del bene (vedi art. 586 c.p.c.) e l'esercizio del potere espulsivo degli occupanti (vedi art. 560 c.p.c.) sono idonei ad arrecare un pregiudizio grave e serio alla sfera dell'occupante; il quale pregiudizio è risarcibile solo per equivalente in caso di sopravvenuto accertamento dell'infondatezza dell'azione esecutiva o dell'impignorabilità relativa di quel bene (vedi art. 2929 c.c. per la salvezza comunque degli effetti del terzo acquirente).

8.3.- In una logica di prudenza, quindi, l'esecuzione forzata deve essere parzialmente sospesa limitatamente ai beni di [REDACTED] [REDACTED] in attesa che il giudice del merito oppositivo si pronunci con cognizione piena sulla questione controversa qui dibattuta e solo sommariamente delibata.

9.- L'assenza di precedenti editti della giurisprudenza di legittimità giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- a) sospende parzialmente l'azione esecutiva solo e soltanto limitatamente ai beni di proprietà di [REDACTED] [REDACTED]
- b) compensa interamente le spese di lite;
- c) assegna giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, in caso di reclamo, dalla comunicazione del provvedimento collegiale per l'instaurazione del merito oppositivo.

Si comunichi alle parti con inserimento del presente provvedimento anche nel fascicolo dell'esecuzione forzata.

Verona, 24 marzo 2023



Il Giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

